

Corte di Cassazione, IV Sezione Penale - Sentenza 15 settembre 2021 n. 33984

**Attraversamento pedonale – diritto di precedenza – semaforo verde – presenza di pedoni - condotta colpevole del pedone – dovere di prudenza del conducente – sussiste**

*La Cassazione ribadisce il consolidato principio in base al quale il conducente è sempre tenuto a moderare la velocità in prossimità di attraversamenti pedonali, anche se ha il diritto di precedenza, al fine di prevenire eventuali condotte anche colpevoli dei pedoni.*

*Di conseguenza nelle ipotesi in cui il semaforo verde consente la marcia, permane in capo al conducente il dovere di prudenza in quanto il diritto di precedenza non è un diritto assoluto tale da consentire una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della strada, anche se eventualmente in colpa.*

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente:

Giacomo FUMU

Rel. Consigliere:

Daniele CENCI

ha pronunciato la seguente

Sentenza

---

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Milano il 14 maggio 2019 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Milano l'11 luglio 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto (...) responsabile del reato di omicidio stradale, commesso il 6 giugno 2016, e, con le circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa.

2. Il fatto, in sintesi, come concordemente ricostruito dai giudici di merito.

(....) alla guida di un'auto, attraversando la piazza di una città caratterizzata da una serie di intersezioni complesse ed anche dalla presenza delle sede autotranviaria, percorrendo una carreggiata di scorrimento per l'immissione in una via laterale, carreggiata curvilinea verso destra e che dalla larghezza di 5, 75 metri si restringe fino a 3, 25 metri nel punto compreso tra quello in cui la strada costeggia uno spartitraffico ed un attraversamento pedonale, in prossimità di un incrocio semaforico, ha colpito involontariamente con lo specchietto laterale destro una donna che si trovava in piedi sul margine destro della carreggiata, in particolare sullo scivolo del marciapiede destinato alle carrozzine. L'impatto ha fatto cadere a terra la donna, che è deceduta poco dopo per le gravissime lesioni riportate (al cranio e rachimidollari cervicali).

I profili di colpa riconosciuti sussistenti a carico dell'automobilista sono sia di tipo generico che specifico (art. 141, commi 1 e 3, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285), per non avere, cioè, limitato la velocità in un tratto stradale a visibilità limitata sia per la presenza sul margine destro, nel senso di marcia percorso dall'auto, di pali reggi-filo del tram e della palina semaforica pedonale sia per l'andamento curvilineo della strada, che, come si è accennato, si restringe di più di due metri nel tratto in questione. La velocità stimata non adeguata per eccesso ha fatto sì - si è ritenuto - che il

conducente non si sia avveduto della presenza della donna, il cui corpo è stato rinvenuto dai soccorritori inanime a terra, con il capo sullo scivolo per invalidi e il corpo sulla carreggiata.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia (Avv. Franco Rossi Galante), affidandosi a due motivi, con cui denuncia violazione di legge (il primo motivo) e difetto di motivazione (l'ulteriore).

3.1. In particolare, con il primo motivo lamenta nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Rammenta il ricorrente di (...)

3.2. Con il secondo motivo la difesa censura la motivazione, che si assume essere insoddisfacente, carente illogica e contraddittoria: ad avviso del ricorrente, l'imputato avrebbe condotto l'auto nel rispetto delle regole sulla circolazione stradale; non sarebbe stato chiarito se la vittima avesse già iniziato ad attraversare o si trovasse solo in prossimità della carreggiata; la condanna sarebbe intervenuta soltanto per colpa generica, non specifica, individuata nel generale principio di cautela che informa la circolazione stradale; non si specifica perché la condotta della vittima non sia da considerarsi eccezionale ed imprevedibile; si annulla da parte dei giudici di merito la rilevanza della colpa della vittima, che avrebbe inopportuno scelto di attraversare proprio in quel punto; e non si attribuisce peso al caso fortuito, con particolare riferimento alla ridotta altezza della vittima; "non è dato comprendere adeguatamente perché, secondo i giudici di merito, la condotta del pedone che sosta in prossimità ovvero all'inizio della carreggiata non debba essere qualificata come eccezionale ovvero comunque idonea ad elidere quel nesso causale tra la condotta del (...) e l'evento morte sulla cui base si afferma la responsabilità dello stesso" (così alla p. 8 del ricorso).

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

---

4. P.G. della S.C. di cassazione nelle conclusioni scritte del 10 maggio 2021 (ex art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella l. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso,

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per i seguenti motivi.
2. Quanto al primo motivo, è necessaria la verifica degli atti (avendo il Collegio diretto accesso al fascicolo, in ragione del tipo di vizio denunciato), con particolare riferimento all'alternarsi di nomine e revocche del difensore.  
(...)

La risposta da offrirsi è negativa.

Infatti, la Corte di legittimità ha, anche recentemente, affermato che in tema di notificazione al difensore mediante posta elettronica certificata, l'invio dell'atto da notificare in un'unica copia al difensore, sia in tale qualità sia in quanto domiciliatario dell'imputato non dà luogo a nullità. In particolare, nella motivazione di Sez. 2, n. 8887 del 17/01/2019, Sabbattini, Rv. 276538 (sub n. 1.1., pp. 3-4) si puntualizza quanto segue:

"[...] per quanto concerne la tradizionale notificazione degli atti cartacei, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che "la notificazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. mediante consegna al difensore di un'unica copia dell'atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicitato, o sia comunque desumibile dall'atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario" (Sez. 2, n. 19277 del 13/04/2017, La Marra, Rv. 269916; in precedenza: Sez. 2, n. 50976 del 17/09/2015, Petrarca, Rv. 265759; Sez. 1, n. 14012 del 07/03/2008, P.M. in proc. Petrisor, Rv. 240138). Tale principio è stato costantemente affermato con la precisazione che, allorquando sia esplicitato

od aliunde chiaramente desumibile che l'atto viene notificato al difensore sia nella sua veste tecnica sia nella veste di destinatario dell'atto in sostituzione dell'imputato, la notifica è pienamente valida pur se effettuata in unica copia, essendosi, attraverso tali modalità, raggiunte le finalità della notifica e informato il difensore [...]" (Sez. 1, Sentenza n. 12309 del 29/01/2018, Viggiani).

Si è altresì precisato che tale orientamento di legittimità "risulta viepiù condivisibile nel caso in cui la comunicazione o notificazione sia eseguita mediante la posta elettronica certificata. Infatti, salvo il caso in cui l'elezione di domicilio non sia conosciuta dal destinatario, questi, allorché riceve l'atto in formato elettronico tramite 'pec', risulta a conoscenza della ridetta qualità in ragione del rapporto che intrattiene con il patrocinato (sia esso di fiducia o d'ufficio), sicché deve ritenersi legittimamente eseguita la notificazione anche senza l'invio di più copie quanti sono i destinatari. In effetti, a differenza delle tradizionali modalità di comunicazione, la posta elettronica certificata assicura che il messaggio è stato recapitato direttamente al destinatario (non è ipotizzabile, per le caratteristiche proprie dell'indirizzo elettronico, la consegna a famigliari, addetti alla ricezione, al portiere o a terzi), che viene individuato in maniera univoca mediante l'indirizzo elettronico esistente nei pubblici registri in associazione al suo codice fiscale, così eliminandosi in radice i rischi di smarrimento dell'atto, omonimia, temporanea assenza o trasferimento dello studio professionale" (Sez. 1, Sentenza n. 12309 del 29/01/2018, Viggiani).

Si è così affermato il principio di diritto in forza del quale "in tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), l'invio di un'unica copia dell'atto da notificare non dà luogo ad alcuna irregolarità, qualora risulti che l'atto viene consegnato al difensore sia in proprio, sia nella qualità di domiciliatario dell'interessato" (Sez. 1, Sentenza n. 12309 del 29/01/2018, Viggiani, Rv. 272313; Sez. 3, sentenza n. 43626 del 21/06/2018, Ajouly e altro; Sez. 3, sentenza n. 43626 del 5 aprile 2018)".

---

2.3. In adesione al richiamato principio, deve, dunque, escludersi la denunciata nullità.

3. Passando al secondo motivo di ricorso, ci si limita a reiterare, assai genericamente, prospettazioni ipotetiche alternative e costruite in fatto già avanzate con l'impugnazione di merito (pp. 1-8 dell' appello), che sono state tutte prese in considerazione e disattese dalla Corte di merito (pp. 7-9), che ha escluso la interruzione del nesso causale per effetto della condotta, anche eventualmente imprudente del pedone, benché non emersa come tale nel caso in esame, sottolineando lo speciale dovere di prudenza dei conducenti in prossimità di attraversamenti pedonali, attraversamento presente nel caso di specie.

Il ragionamento dei giudici di merito al riguardo appare logico, razionale ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, oltre che in linea con il consolidato principio, cui occorre dare senz'altro continuità, secondo il quale l'automobilista, anche se favorito dal diritto di precedenza, deve moderare la velocità e rallentare sino a fermarsi ove il pedone attraversi irregolarmente (Sez. 4, n. 27404 del 10/05/2018, Rossi, Rv. 27: 3407, secondo cui "In tema di responsabilità da sinistri stradali, il conducente favorito dal diritto di precedenza deve comunque non abusarne, non trattandosi di un diritto assoluto e tale da consentire una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della Strada, anche se eventualmente in colpa; ne deriva che anche nelle ipotesi in cui il semaforo verde consente la marcia, l'automobilista deve accertarsi della eventuale presenza, seppur colpevole, di pedoni che si attardino nell'attraversamento, ed è tenuto a moderare la velocità per essere in grado di affrontare l'eventualità del mancato rispetto della precedenza da parte di terzi"; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 4, n. 30989 del 06/02/2015, Monaco, Rv. 264314; Sez. 4, n. 12789 del 18/10/2000, Cerato, Rv. 218473; Sez. 4, n. 3347 del 24/01/1994, Pirani, Rv. 197931).

---

4. Discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.

Per questi motivi

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 27/05/2021.

Il Presidente: FUMU

Il Consigliere estensore: CENCI

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021.